

Feedback at point n.I)

The Code of the Third Sector (Leg. Decree no. 117 of July 3 2017) has carried out civil, fiscal and labour legislation reorganization and revision of non-profit organizations. The Code entered into force on 3/8/2017; on August 3, 2018, the supplementary and corrective provisions of the Code were issued; the implementation of some provisions of the code requires the issuing of implementing decrees.

Art. 102, paragraph 2, letter a) of Legislative Decree no.117 / 2017 has ordered the repeal of articles 10 to 29 of Legislative Decree 4 December 1997, n. 460, referenced in the writings of the Parties.

The new Code was recalled in our previous communication, as it introduced various measures to promote and support the non-profit world; in addition, the Code, under Title VIII (about the promotion and support of third sector bodies) - Chapter IV – in accordance with art. 72 and seq., provides for the establishment of a Fund for financing general interest projects and activities in the Third Sector, as well as other financial resources specifically designed to support Third Sector entities.

Below are the articles of the Third Sector Code required by this Committee (art.5, 79, 83), in Italian in its integral form, and an extract from the parts in English.

LEGISLATIVE DECREE no. 117 of July 3, 2017 Code of the Third Sector

Art. 5 Activities of general interest

1. Third sector entities, different from social enterprises including social cooperatives, exercise exclusively, or mainly, one or more activities of general interest for the non-profit pursuit of civic, solidarity and social utility. Shall be deemed of general interest, if carried out in accordance with the particular rules governing the exercise, the activities concerning:

- *omissis*-

e) interventions and services aimed at safeguarding and improving the environment conditions and the prudent and rational use of natural resources, with the exclusion of the habitual practice of collecting and recycling urban, special and dangerous waste;

f) interventions for the protection and enhancement of cultural heritage and the landscape, according to the Legislative Decree January 22, 2004 n. 42, and subsequent modifications;

-*omissis*-

Art. 79 Provisions on income tax

1. Third-sector entities, other than social enterprises, apply the provisions of this title...

-*omissis*-

2. The activities of general interest referred to in Article 5... are considered of non-commercial nature when they are carried out free of charge or against payment of fees that do not exceed the actual costs...(omissis)

4. In any case, they do not contribute to the formation of the Third Sector entities income, referred to in paragraph 5: a) the funds received as a result of public collections carried out occasionally also through the supply of goods of modest value or services, in concomitance of celebrations, anniversaries or awareness campaigns; b) the contributions made by the public administrations- *omissis* - for the performance of the activities referred to in paragraphs 2 and 3 of this article.

5. Third Sector entities referred to in paragraph 1 shall be considered non-commercial, which perform exclusively or prevalently the activities referred to in Article 5, in accordance with the criteria indicated in paragraphs 2 and 3 of this article. Independently of the statutory provisions, Third Sector entities assume the status of commercial entities when the income from the activities referred to in article 5, carried out in the form of an enterprise ... - *omissis* - exceed, in the same tax period, the income deriving from non-commercial activities, meaning for these the contributions, the subsidies, the donations, the associative quotas of the institution, and every other income similar to the previous ones, including the proceeds and the revenues considered non-commercial according to the paragraphs 2, 3 and 4, letter b), also taking into account the normal value of the supply of goods or services relating to the activities carried out without using commercial methods. The amounts paid by the members by way of membership fees or contributions, do not contribute to the formation of the income of Third sector associations.

Art.83 Redactions and Deductions for donations

1. The gross tax on the income of natural persons deducts an amount equal to 30 per cent of the charges borne by the tax payer for donations in cash, or in kind, to non-commercial third sector entities referred to in Article 79, paragraph 5, for a total amount, in each tax period, not exceeding € 30,000. The amount referred to in the previous period is raised to 35 % of the charges borne by the tax payer, whenever the cash donation is in favor of voluntary organizations ... (*omissis*)

Il Codice del terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) ha effettuato il riordino e la revisione della normativa civilistica e fiscale e del lavoro degli enti no profit. Il Codice è entrato in vigore il 3/08/2017; sono state emanate il 3 agosto 2018 norme integrative e correttive del Codice; l'attuazione di talune disposizioni del codice richiede l'emanazione di decreti attuativi.

L' art. 102, comma 2, lettera a) del D.Lgs.117/2017 ha disposto l'abrogazione degli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, cui si fa riferimento negli scritti delle Parti.

Nella memoria è stato richiamato il nuovo Codice, in quanto ha introdotto diverse misure di promozione e sostegno al mondo non profit; inoltre il Codice, al Titolo VIII (Della promozione e del sostegno degli enti del terzo settore) - Capo IV -artt. 72 e segg., prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, nonché altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore.

Si riportano di seguito gli articoli del Codice del terzo settore richiesti da codesto Comitato (artt.5, 79, 83), in lingua italiana nella forma integrale, e un estratto delle parti rilevanti in lingua inglese.]

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117
Codice del Terzo settore

Art. 5 Attivita' di interesse generale

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o piu' attivita' di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformita' alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attivita' aventi ad oggetto: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero

delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; t) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata. 2. Tenuto conto delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonche' delle finalita' e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attivita' di interesse generale di cui al comma 1 puo' essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato.

Art. 79 Disposizioni in materia di imposte sui redditi

1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonche' le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.
2. Le attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.
3. Sono altresì considerate non commerciali: a) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacita' di ricerca dell'ente medesimo nonche' ai risultati prodotti; b) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad universita' e altri organismi di ricerca che la

svolgono direttamente in ambiti e secondo modalita' definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.

4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5: a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attivita' di cui all'articolo 5 in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attivita' di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonche' le attivita' di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attivita' di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attivita' non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalita', le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera b), tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita' svolte con modalita' non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale. 6. Si considera non commerciale l'attivita' svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attivita' di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitudinalita' o di occasionalita'.

Art. 83 Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo e' elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione e' consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2. Le liberalita' in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79,

comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che l'ente dichiari la propria natura non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, al momento dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 45. La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell'ente all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale si è verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell'ente è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.

4. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la deducibilità o detraibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi ((per un importo non superiore a 1.300 euro)) versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 82 a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

Feedback at point n.II): Documents provided in Italian

Legge 8 luglio 1986, n. 349 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

Art. 13

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. (Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide).

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.

Art. 18 (5). Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1997, n. 460

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.

(Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto con l'art. 102, comma 2, lettera a) che "Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2: [...] a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4").

Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale;

c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2. 4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione. 6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai

numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. 9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1. 10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

Art. 12. Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto, e' inserito il seguente: "Art. 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile."

FATTO

1. Il CODACONS – Coordinamento di Associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori – impugnava gli atti di invito al pagamento nn. 2641 e 2642, emessi dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con i quali si chiedeva il pagamento del contributo unificato 2013 con riferimento a due ricorsi proposti in difesa dei consumatori.

Con il proposto ricorso il CODACONS contestava la tardività della notifica degli inviti, in quanto effettuata oltre il trentesimo giorno previsto dagli artt. 16 e 248 del DPR n. 115/2002, nonché sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 248 del DPR n. 115 del 2002 per contrasto con gli artt. 24, 53 e 97 della Costituzione. Lamentava, altresì, la violazione dell'articolo 27bis dell'allegato B del DPR n. 242 del 1972, dell'art. 8 della legge n. 266 del 1991 e degli artt. 9 e 10 del DPR n. 115 del 2002 per il mancato riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del tributo, nonché la violazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 7 della Legge n. 212 del 2000 per omessa indicazione dell'Ufficio presso il quale proporre richiesta di riesame, con violazione del diritto di difesa.

L'Ente impositore, con proprio atto di costituzione in giudizio, resisteva chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Con sentenza n. 26737/39/15 la C.T.P. di Roma disponeva la estromissione dal giudizio del Ministero della Giustizia e rigettava i ricorsi riuniti.

Avverso la sentenza propone appello il CODACONS, lamentandone l'illegittimità per carenza di motivazione e riproponendo i motivi di doglianza già espressi in prime cure e, segnatamente, quelli di perentorietà del termine di notifica dell'avviso di pagamento, con la subordinata questione di legittimità costituzionale dell'art. 248 del DPR n. 115/2002 e della negata sussistenza del diritto alla esenzione, per le ONLUS, dal pagamento del contributo unificato in relazione anche agli atti processuali.

Con controdeduzioni depositate il 2.12.2016 l'Ufficio impositore ha contestato la fondatezza delle avverse doglianze e ne ha chiesto il rigetto e, con successiva nota del 30.05.2017 ha depositato precedenti della Corte di Cassazione e di questa Commissione Tributaria del Lazio a conferma del recente orientamento giurisprudenziale favorevole all'operato dell'Ufficio.

2. Con ulteriori memorie illustrative depositate il giorno 8.06.2017 il CODACONS ha insistito sulla fondatezza delle proprie doglianze.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che l'appello proposto dalla parte contribuente non sia meritevole di accoglimento.

Va innanzitutto premesso che l'*invito al pagamento*, nonostante non figuri nell'elenco di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, costituisce atto comunque impugnabile, e ciò in ossequio alla interpretazione estensiva della richiamata norma, affermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 19704/2015, hanno confermato l'orientamento che nell'ultimo decennio si era andato affermando in numerose pronunce della Suprema Corte, tese a ribadire l'impugnabilità dinanzi al giudice tributario di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che – come, nella specie, l'invito al pagamento – portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità che gli stessi siano espressi in forma autoritativa (Cass., SS.UU. n. 16293 del 2007 e Cass. SS.UU. n. 3773 del 2014).

Ciò posto, il Collegio in primo luogo ritiene infondata la censura di decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, poiché il termine di trenta giorni, stabilito dall'art. 248 del DPR n. 115 del 2002, in mancanza di una espressa previsione normativa, non può ritenersi un termine perentorio, bensì meramente acceleratorio; sicché dalla sua inosservanza non discende decadenza alcuna dell'attività accertativa dell'Ente impositore. Né, sotto altro profilo, può valere l'estensione analogica delle pronunce costituzionali (ex pluribus n. 280/2005) richiamate dall'appellante, poiché queste si riferiscono specificatamente ai termini di notifica delle cartelle di pagamento e, dunque, ad una fase successiva del procedimento impositivo e non possono – intendersi valevoli per qualunque tipologia di termine.

La prospettata questione di legittimità costituzionale, sia con riferimento all'art. 24 Cost. che all'art. 53 Cost. è manifestamente infondata, atteso che la disposizione censurata dall'appellante attiene ad un termine non processuale, relativo al procedimento di accertamento della debenza del tributo e, dunque, avulso dall'ambito applicativo di cui all'art. 24 Cost., tenendo anche in debita considerazione che, in sede procedimentale, esistono specifiche norme che permettono al contribuente di presentare deduzioni difensive e istanze di autotutela che la P.A. deve riscontrare.

Inoltre, diversamente da quanto lamentato, la mancata previsione normativa di perentorietà del termine per la notifica dell'invito al pagamento non comporta ricadute pregiudizievoli sul diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24, poiché la notifica oltre il trentesimo giorno non impedisce né rende più gravosa l'azione giudiziaria.

Quanto al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., esso attiene al sistema tributario unitariamente inteso e non al singolo tributo.

Parimenti infondata è la paventata questione di costituzionalità con riferimento all'art. 97 Cost., perché priva di adeguato supporto argomentativo.

Nel merito, l'appellante ripropone la questione concernente il mancato riconoscimento del diritto all'esenzione dal contributo unificato per le ONLUS, per manifesto contrasto con la norma di cui all'art. 27 bis Tab. B del DPR n. 642 del 1972, che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo e che, a suo avviso, sarebbe stata estesa dall'art. 10 del DPR n. 115/02 al contributo unificato.

La censura è infondata. Rammenta il Collegio che, sul punto, si è pronunciata la Corte Costituzionale con recente ordinanza n. 91/15, dichiarando la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge-quadro sul volontariato (legge n. 266/91) e dell'art. 27bis Tab. B del DPR n. 642 del 1972, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 53 e 97 della Costituzione, per la mancata previsione, nell'ambito delle esenzioni dall'imposta di bollo in favore delle ONLUS, degli atti di natura giudiziale e processuale. Sull'argomento si è espressa, già con la sentenza n. 21522/13, anche la Suprema Corte di cassazione, cui hanno fatto seguito numerose pronunce delle Commissioni tributarie (ex multis, CTR Lazio nn. 635/14/17; 7329/6/16; 7759/8/16; 9064/14/16; 5466/8/16; 5400/14/16; 3033/6/16; 4059/14/16; 7000/28/15), escludendo l'applicazione del preteso diritto all'esenzione dal contributo unificato e precisando al riguardo che "il criterio di interpretazione sistematico consente di ritenere che il DPR n. 642/72, art. 27bis, Tab. B., là dove indica il termine "atti", si riferisce solo agli atti amministrativi e non ricomprende anche gli atti giudiziari".

Entrambe le decisioni, pertanto, concordano nell'affermare che per la proposizione dei ricorsi giurisdizionali anche gli Enti non lucrativi sono tenuti al versamento del contributo unificato. Peraltro, tale conclusione si fonda sul principio, costantemente affermato, della tassatività delle norme agevolative che, in quanto deroga al sistema tributario, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via estensiva ed analogica; pertanto, in mancanza di espressa previsione, gli atti giudiziari, diversamente da quelli amministrativi, non si possono ritenere esenti dal contributo unificato.

Né vale, infine, in contrario avviso il rinvio ricettizio che l'art. 10, co. 1, del DPR n. 115/02 opera alla Tabella B del DPR n. 642/72, poiché tale Tabella manda esenti dall'imposta di bollo e quindi dal contributo unificato i soli "atti, documenti, ecc. posti in essere o richiesti dalle organizzazioni non lucrative", con ciò intendendo riferirsi, letteralmente, solo agli atti di natura sostanziale e non anche a quelli di natura processuale.

In conclusione, la sentenza impugnata non merita censure e l'appello va respinto.

In ragione della evidente peculiarità e complessità della questione, si dispone la compensazione fra le parti delle spese di lite.

Sussistono inoltre i presupposti, in virtù della sentenza della Corte di cassazione n. 19432.15 del 30.06.2015, per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115 del 2002, il quale dispone l'obbligo del raddoppio del contributo unificato per il ricorrente la cui impugnazione, introdotta in data successiva al 30 gennaio 2013, sia stata integralmente respinta.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e compensa le spese di lite. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Feedback at point n.III)

(a) Law of July 8, 1986, n. 349 - Establishment of the Ministry of the Environment and rules on environmental damage

Art. 13 1. The national environmental protection associations, and those present in at least five regions are identified, by decree of the Minister of the Environment, on the basis of the programmatic aims and the internal democratic system foreseen by the statute, as well as the continuity of the action and its external relevance, after the consultation of the National Environment Council, to be expressed within ninety days of the request. (After this deadline, without the opinion having been expressed, the Minister of the Environment decides).

2. The Minister, for the sole purpose of obtaining, for the first composition of the National Council for the Environment, the trio referred to in Article 12, paragraph 1, letter c), shall effect, within thirty days of the entry into force of the present law, a first identification of the national associations and those present in at least five regions, according to the criteria referred to in paragraph 1 above, and shall inform the Parliament.

Art. 18, 5. The Associations identified on the basis of article 13 of the present law, can intervene in judgments for environmental damage, and appeal to administrative jurisdiction for the annulment of illegitimate acts.

(b) LEGISLATIVE DECREE 4 december 1997,n. 460 - Reorganization of the tax regulation of non-commercial entities and non-profit organizations of social utility.

Art. 10 Non-profit organizations of social utility

(Current text from: 3-8-2017)

Non-profit organizations of social utility (ONLUS) as associations, committees, foundations, cooperative societies and other entities of a private nature, with or without "legal personality", whose statutes or constitutive acts, drawn up by public deed or by a notarised or registered private deed, expressly provide for:

- a) carrying out activities in one or more of the following sectors: - omissis- 8) protection and enhancement of nature and the environment, with the exclusion of the activity, usually exercised, of collection and recycling of urban, special and dangerous waste, referred to in Article 7 of Legislative Decree 5 February 1997, n. 22;
- b) the exclusive pursuit of social solidarity purposes;
- c) the prohibition to carry out activities other than those mentioned in letter a) with the exception of those directly connected to them;
- d) the prohibition to distribute, even indirectly, profits, surplus funds, reserves or capital during the life of the association, unless the destination or distribution is imposed by law, or is carried in favor of other ONLUS that, by law, statute or regulation are part of the same and unitary structure;
- e) the obligation to use operating the profits or surpluses for the implementation of institutional activities and those directly connected to them;
- f) in case of its dissolution, for any reason, of the organization, there is the obligation to devolve its assets, to other non-profit organizations of social utility or for public utility purposes, having consulted the control body as described in Article 3, paragraph 190, law December 23rd, 1996, n. 662, except a different destination imposed by law;
- g) the obligation to draw up the financial statement or an annual report;
- h) uniform regulation of the associative relationship and modalities aimed at guaranteeing the effectiveness of the relationship itself. The temporary participation, in the associative life, is expressly excluded, providing for the

highest age members or participants, the right to vote for the approval and amendments to the bylaws and regulations, and for the appointment of the governing bodies of the association.

i) the use, in the name and any distinctive signor communication addressed to the public, of the term "non-profit organization of social utility" or of the "ONLUS" acronym.

2. *–omissis* - Regardless of the conditions set out in paragraphs 2 and 3, the institutional statutory activities carried out in the sectors of... protection and enhancement of nature and the environment with the exclusion of the activity, usually exercised, of collection and recycling of urban, special and dangerous waste referred to in article 7 of the legislative decree 5 February 1997, n. 22 ... *Omissis*, are considered to be inherent to the purpose of social solidarity... The exercise of the connected activities is permitted in condition that, in each exercise and in the field of each of the sectors enumerated to the letter a) of the comma 1, the same are not prevailing respect to the institutional ones, and that the relative proceeds do not surpass 66 percent of the total expenses of the organization.

6. Indirect distribution of profits or operating surpluses are, in any case, considered:

a) the supply of goods and services to members, associates or participants, to the founders, to the members of the administrative and control bodies, to those who, for whatever reason, work for the organization or are part of it, to the subjects that effect disbursements in favor of the organization, to their relatives within the third degree and to their relatives within the second degree, as well as to the companies by them directly or indirectly controlled or connected, carried out under more favorable conditions due to their quality. In the case of activities carried out in the sectors referred to in paragraphs 7) and 8) of letter a) of paragraph 1, the advantages granted to members, associates or participants and to the subjects who make donations, and to their relatives, having a purely honorific meaning and a modest economic value, are excluded;

b) the purchase of goods or services for fees that, without valid economic reasons, are higher than their normal value;

c) the payment, to the members of the administrative and control bodies, of individual annual emoluments exceeding the maximum compensation envisaged by the Decree of the President of the Republic October 10, 1994, n. 645, and from the decree-law of 21 June 1995, n. 239, converted by the law 3 August 1995, n. 336, and subsequent amendments and additions, for the chairman of the board of statutory auditors of joint-stock companies;

d) the payment, to parties other than banks and authorized financial intermediaries, of passive interests 4 points higher than the official discount rate, depending on loans of all kinds;

e) the payment, to employees, of salaries or wages of more than 20 percent compared to those provided for by collective labor agreements for the same qualifications.

- *omissis* -

-The D.Lgs. 3 July 2017, n. 117, disposed (with article 102, paragraph 2, letter a) that "the following provisions are also repealed with effect from the term referred to in article 104, paragraph 2: [...] a) the articles 10 to 29 of Legislative Decree 4 December 1997, No. 460, without prejudice to Article 13, paragraphs 2, 3 and 4".

Art. 12. Incentives for income tax purposes

1. In the Consolidated Law on Income Taxes, approved by Decree of the President of the Republic December 22, 1986, n. 917, after article 111-bis, introduced by article 6, paragraph 1, of the present decree, the following is inserted: "Article 111-ter (Non-profit organizations of social utility).

1. For non-profit organizations of social utility, (ONLUS), with the exception of cooperative firms, the carrying out of institutional activities in pursuit of exclusive purposes of social solidarity, does not constitute commercial activity.

2. Income deriving from the exercise of directly related activities, does not contribute to the formation of taxable income. "

-The D.Lgs. 3 July 2017, n. 117, disposed (with article 102, paragraph 2, letter a) that "the following provisions are also repealed with effect from the term referred to in article 104, paragraph 2: [...] a) the articles 10 to 29 of Legislative Decree 4 December 1997, No. 460, without prejudice to Article 13, paragraphs 2, 3 and 4".

(c) LEGISLATIVE DECREE 2 July 2010, n. 104 - Implementation of Article 44 of the law of 18 June 2009, n. 69, delegating to the government for the reorganization of the administrative process.

Annex 2, Art. 14 Commission for admission to legal aid at the expense of the State

1. At the Council of State, the Administrative Council of Justice for the Sicilian Region, and each regional administrative tribunal and related sections, are established a Commission for early and provisional admission to legal aid, at State expense, consisting of two administrative magistrates, appointed by the president, the oldest of whom assumes the functions of chairman of the commission, and by a lawyer, appointed by the president of the Lawyers' Order of the administrative seat in which the organ is based. One or more substitute members are appointed for each member. A secretary clerk, appointed by the president, performs the functions of secretary. The president and the members are not entitled to any compensation or reimbursement of expenses.

(d) DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC 30 may 2002, n. 115 - Consolidated text of the legislative and regulatory provisions on justice expenses-

ART. 12 (Civil action in the criminal process)

1. The exercise of civil action in the criminal trial is not subject to the payment of the tax "contributo unificato", if only the general conviction of the person responsible is requested.
2. If the request for payment of a sum as compensation for damages is requested, even in a provisional way, the contribution is due, in case of acceptance of the application, based on the value of the amount paid and according to the value brackets referred to in Article 13.

Art. 14 (Obligation to pay)

3-bis. In tax proceedings, the value of the litigation determined, for each act challenged also in appeal, - *omissis* - must result from a specific declaration made by the party in the conclusions of the appeal, even in the case of a debit reservation.

Art. 74 (Establishment of patronage)

1. Legal aid is guaranteed in the criminal trial for the defense of the non-objectionable citizen, suspect, defendant, convicted person, offended by a crime, damaged person who intends to form a civil party, civilly responsible or civilly obliged for the pecuniary sentence.
2. Legal aid is also assured in the civil, administrative, accounting, tax and voluntary jurisdiction cases, for the defense of the non-disposing citizen when his reasons are not manifestly unfounded.

Art. 76 Conditions for admission

1. A person with a taxable income resulting from the last declaration, not exceeding € 9,296.22 can be admitted to legal aid.
 2. *Omissis*
 3. For the purposes of determining income limits, income is also taken into account that are exempt from personal income tax (IRPEF) by law or are subject to withholding tax, or tax replacement.
 4. -*omissis* -
- 4-bis. For those already convicted with final sentence for the crimes referred to in articles 416-bis of the Penal Code, 291-querter of the single text referred to in the Decree of the President of the Republic January 23, 1973, n. 43, 73, limited to the aggravated assumptions pursuant to Article 80, and 74, paragraph 1, of the consolidated text of the Decree of the President of the Republic October 9, 1990, n. 309, as well as for the crimes committed availing of the conditions laid down by the aforementioned article 416-bis or in order to facilitate the activity of the associations provided for by the same article, for the sole purposes of this decree, the income is deemed higher than the limits set.

4-ter. The person offended by the crimes referred to in articles 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies and 612-bis, as well as, where committed in damages of minors, by the crimes referred to in articles 600, 600- bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies and 609-undecies of the penal code, can be admitted to legal aid also by way of derogation from the income limits established by the present decree.

UPDATE: The Decree of 16 January 2018 (in G.U. 28/02/2018, No. 49) has arranged with art. 1, paragraph 1) that "**The amount indicated in art. 76, paragraph 1, of the Presidential Decree of 30 May 2002, n. 115, is updated to € 11,493.82**".

ART. 119 (Equality of the foreigner and the stateless)

1. The treatment envisaged for the Italian citizen is also insured to the foreigner legally residing on the national territory at the time of the relationship or the fact that is the subject of the trial to be established and to the stateless person, as well as to bodies or associations that do not pursue profit-making activities and do not exercise economic activity.
- (e) In relation to the request referred to in point e), the sentence n.21522 of 20.9.2013 has already been sent in extract, together with the note dated last June.
- (f) On 12 June 2018, the following Decisions, have already been sent in extract by this Administration:
- Decision of the Court of Cassation n.21522 of 20.9.2013
 - Decision of the Tax Commission of Campania no.558 of 23.1.2018
 - Decision of the Tax Commission of Liguria n.1171 of 11.10.2016